



ISTITUTO COMPRENSIVO
di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no
Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –
C.F. 80010230334
e-mail: pcic80800n@istruzione.it PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it

Prot. n. 1924/A2 f

Borgonovo Val Tidone 24/08/2020

CIG : 8408705ADF

**CONTRATTO DI CONSULENZA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E
PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO**
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

TRA

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO VAL TIDONE , via Sarmato , 1 Borgonovo Val Tidone (PC), nella persona della Dirigente Scolastica prof.ssa Angela SQUERI nata a Piacenza (PC) il 21/07/1955 – c.f. SQRNGI.55L.61G535I

E

La SOCIETA' AMBIENTE E LAVORO s.r.l. P.I. 01312580333 con sede in Piacenza Strada Gragnana, 17/A nella personale del legale rappresentante Alessandra Tencati nata a Piacenza il 02/10/1971 e residente a Vigolzone (Pc) in via Bicchignano Justiano, 41B

per il tramite del medico competente **Dott. GIULIANO RIGONI**, nato a Fidenza (PR), il 28.03.1954 e domiciliato per la sua attività in Piacenza (PC), via Gadolini n. 33, in qualità di libero professionista, Specialista in Medicina del Lavoro, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Parma (n. 3687) , c.f.: RGNGLN54C28B034K,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

per il periodo dal 24.08.2020 al 23.08.2021 per prestazioni sanitarie in materia di medicina del lavoro.
Tali prestazioni comprendono:

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità di mansione.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale con prescrizioni e/o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo lordo di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00) (€150,00 sino a n. 5 addetti + € 1.425,00 per le restanti 95 unità) omnicomprendivi, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica, al termine della prestazione annuale, da imputare al P.A. 2020 – Attività A01-3 – Funzionamento generale e decoro della Scuola/ Emergenza epidemiologica da Covid – 19/risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate)

L'amministrazione fornirà al medico gli elenchi aggiornati dei dipendenti, le schede dei prodotti utilizzati, il rapporto di Valutazione dei rischi e tutto quanto occorre al fine di redigere un piano sanitario adeguato.

Il Medico Competente è tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all'art. 25 e al Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e le condizioni di Svolgimento dell'attività di medico competente precisate dall'art. 39 del D. Lgs. 81/2008.

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 GDPR art. 28, che i dati personali forniti dal prestatore d'opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge od contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

L'Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto qualora, in caso di successivo accertamento, la ditta non risulti in regola con il possesso dei requisiti di cui all'autocertificazione prodotta. In questo caso il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda all'art. 2222 e succ. del Codice Civile.

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge il Foro Competente di Piacenza.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA SOCIETA' AMBIENTE E LAVORO s.r.l.

Il legale rappresentante
Alessandra TENCATI

IL MEDICO del LAVORO
Dott. Giuliano RIGONI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANGELA SQUERI

Angela Squeri